

**Proponente: 10.A**  
**Proposta: 2017/421**

**del 08/08/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1103**

**del 08/08/2017**

**SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

**Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PRESSO IL MAPEI  
STADIUM CITTA' DEL TRICOLORE NEL PERIODO 2017/2018**

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

che ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito, con atto n.21374 del 19.05.2015, alla Dr.ssa Lorena Belli, l'incarico di Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia;

che con provvedimento dirigenziale n. P.G. 27432 del 19.09.2013 si è provveduto alla individuazione nell'area circostante lo stadio di 9 posteggi destinati ad ospitare operatori del commercio su aree pubbliche del settore merceologico alimentare, per garantire un adeguato servizio di ristoro ai tifosi, facilitando altresì l'ordinato afflusso degli stessi;

che con provvedimento dirigenziale n.709 del 16.05.2016 "Commercio su aree pubbliche presso lo stadio Mapei – Città del Tricolore durante il campionato di calcio di serie A 2016-2017" sono stati confermati i 9 posteggi in argomento;

che non risultano agli atti osservazioni o note in ordine alla inadeguatezza di tali posteggi che sono stati frequentati regolarmente dai concessionari;

che, al fine di garantire una sufficiente presenza di operatori commerciali che facciano fronte ai numerosi partecipanti, si ritiene opportuno provvedere alla assegnazione dei posti eventualmente non occupati dai concessionari con altri richiedenti, col metodo della spunta, utilizzando la graduatoria delle richieste pervenute e non accolte, oltre a coloro che manifesteranno interesse nei modi previsti dalla legge;

che si conferma, per il prossimo campionato come pure per le situazioni analoghe, con esclusione degli eventi minori come gli incontri di Reggiana Calcio, in occasione di quali saranno presenti i soli concessionari di posteggio decennali, la stessa situazione degli ultimi 3 anni;

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 35577 del 13.12.96 (punto 1.C.9) erano già stati istituiti tre posteggi nel parcheggio dello stadio e che gli stessi sono stati assegnati ad altrettanti commercianti (1 alimentarista, 2 non alimentari) che sono quindi in possesso di una autorizzazione di tipo A e della relativa concessione in corso di validità.

Considerato:

che, ferme restando le autorizzazioni decennali, le altre assegnazioni sono temporanee e pertanto valevoli da agosto 2017 per un anno, in attesa di istituire in modo definitivo i posteggi ed assegnarli in concessione permanente;

che, trattandosi di operatori alimentaristi è richiesta, oltre alla prevista documentazione, anche quella sulla conformità alle norme tecniche previste dalla normativa vigente sulla sicurezza dell'impianto di GPL, attraverso una auto dichiarazione a firma di tecnico abilitato su modulistica predisposta dal Comune di Reggio;

che la documentazione di cui sopra o in alternativa la dichiarazione di non utilizzo del GPL è condizione per l'utilizzo del posteggio in concessione come pure per la concessione in sostituzione di titolare assente;

che l'esame delle richieste e l'assegnazione dei posteggi verrà fatta con apposito atto;

che per analogia si ritiene di far riferimento, per l'attestazione delle presenze, all'art. 27 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 31.03.98 n. 114, dell'art. 1 comma 2 lettera g) della Legge Regionale n.12 del 25.06.99 e Deliberazione Regionale n. 1368 del 11.08.99 e s.m.e i.;

che l'art. 28 comma 11 D.Lgs. 31.3.98 n.114 prevede che i posteggi per il commercio su aree pubbliche non occupati vengano assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare tale commercio che vantino il più alto numero di presenze e che l'art.1 comma 2 lettera g) della L.R. 25.06.99 n. 12 e s.m.i. ed il punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 26.7.99 e s.m.i. disciplinano ulteriormente le assegnazioni di posteggio in argomento;

-Visti gli artt. 107, 151-4 °comma,183 - 9°comma,184 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000, gli artt. 52, 1°comma e 53 dello Statuto Comunale e l'art. 3, c.3 e art. 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

1) di confermare per la durata del Campionato di Calcio di serie A 2017 – 2018, il Trofeo Tim, incontri di Coppa Italia, gli eventuali tornei calcistici di rilevanza europea ed altri di analoga importanza, n.9 posteggi individuati nell'allegata planimetria, già utilizzati negli scorsi campionati presso lo stadio Mapei – Città del Tricolore;

2) di dare atto che la graduatoria delle domande verrà stilata sulla base delle presenze rilevate nelle passate edizioni e all'anzianità di azienda, avute presenti le seguenti normative di riferimento: D.Lgs. 59/2010 e s.m. e i., l'art. 28 comma 11 D.Lgs. 31.3.98 n.114, l'art.1 comma 2 lettera g della L.R. 25.06.99 n.12 e s.m.i. ed il punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 26.7.99 e s.m.i.;

3) di confermare che non possono essere somministrate bevande alcoliche e supercolici ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica inferiore a 3 gradi;

4) di stabilire che i posteggi, individuati temporaneamente, potranno in ogni momento, su segnalazione del corpo di Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine, essere soppressi o modificati .

5) di allegare planimetria ove sono individuati i posteggi.

6) di stabilire che le concessioni in argomento, per motivi di interesse pubblico o per normative specifiche nazionali o internazionali che disciplinano il divieto di commercio su aree pubbliche in occasione di eventi, potranno essere sospese o comportare spostamento in altre zone della città dei posteggi assegnati;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il presente provvedimento è pubblicata all'albo Pretorio.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, secondo la legge 6.12.1971 n. 1034, con le modalità stabilite dall'art. 41 del D. Lgs. n. 104/2010; oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Sportello Attività Produttive e Edilizia" Dr.ssa Lorena Belli – tel. 0522/456627 - L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'U.O.C. Attività Economiche, in via E. S. Pietro n. 12. Gli orari di ricevimento al pubblico sono i seguenti: martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

La Dirigente  
Dr.ssa Lorena Belli

